



Trasmessa via pec:

Spett. Ditta _____

LETTERA CONTRATTO

Oggetto : **Accordo Quadro per “Interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio dislocato sul territorio comunale”**

Questa Amministrazione Comunale ha predisposto gli elaborati per la conclusione dell'Accordo Quadro relativo agli “Interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio dislocato sul territorio comunale” e con Determinazione N. gen.le ____ del _____ N. sett. _____ ha proceduto all'approvazione di detti elaborati ed ha individuato per l'effettuazione dei medesimi lavori la tipologia contrattuale dell'accordo quadro, più confacente di altre, attesa la natura non programmabile degli interventi in questione, procedendo contestualmente all'imputazione della spesa complessiva di € 68.521,11 (IVA al 22% compresa).

Con la stessa determinazione è stata individuata, nel rispetto degli artt. 54 e 36 comma 2 lett. a) del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. codesta impresa, quale unico operatore economico con il quale concludere l'accordo sulla base dei prezzi unitari ribassati del _____% ed allegati al presente accordo.

1

Le opere che formano oggetto dell'accordo quadro possono riassumersi come appresso, salvo quanto previsto negli elaborati tecnici predisposti da questa Amministrazione, nonché delle più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno previste nell'ambito dei singoli contratti di appalto :

- Demolizione intonaci deteriorati;
- Rifacimento intonaci interni ed esterni;
- Ripristino cls deteriorato;
- Tinteggiature pareti interne ed esterne;
- Pulitura canali di gronda;
- Sostituzione porzioni di manto di copertura;
- Smontaggio e rimontaggio manto copertura;
- Impermeabilizzazioni di coperture;
- Sostituzione infissi;
- Rivestimenti e pavimenti;
- Sostituzione vetri rotti;
- Ripristino pavimentazioni deteriorate;
- Pulitura e coloritura elementi in ferro.

Si da atto che per l'esecuzione delle lavorazioni questa Amministrazione mette a disposizione della Ditta affidataria dell'Accordo quadro il nolo a freddo del cestello di proprietà dell'Ente , mezzo tipo

autocarro, modello IVECO55/E4 Dayli 35C10, Targa DY 762 CV, dotato di piattaforma di lavoro elevabile con braccio meccanico-idraulico, MARCA SOGACE MODELLO SO-0022-DA 320 n. DI FABBRICA 320da093 Anno di costruzione 2009.

Il mezzo di proprietà dell'Ente è dotato delle abilitazioni, certificazioni e collaudi necessari, ai sensi di legge ed è pienamente idoneo all'utilizzo cui è destinato. Il mezzo sarà in uso anche all'Unione montana Alta val di Cecina e ad altre ditte affidatarie di altri Accordo Quadro.

La disciplina del nolo a freddo del mezzo e la relativa regolamentazione e contrattualizzazione tra le parti verrà successivamente regolata da opportuni e successivi atti.

Ammontare dell'accordo quadro

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro ammonta a € 54.835,00 (euro cinquantaquattromilaottocentotrentacinque/00) per lavori, oltre oneri della sicurezza pari a € 1.329,85 (euro milletrecentoventinovemila/85), per complessivi € 56.164,85 (euro cinquantaseimilacentosessantaquattro/85). L'importo sopra quantificato costituisce il limite massimo di corrispettivo da riconoscere all'impresa contraente, fatto salvo quanto specificato successivamente. Le obbligazioni saranno originate dai singoli contratti-ordinativo stipulati in dipendenza del presente accordo quadro; l'impresa, pertanto, avrà diritto ai corrispettivi determinati nei singoli contratti-ordinativo, senza la possibilità di avanzare alcuna pretesa sia nel caso tali contratti non esauriscano l'intero ammontare dell'accordo sia nell'ipotesi in cui nessun contratto sia stipulato in dipendenza dell'accordo medesimo.

Modalità di attuazione

I lavori saranno effettuati a seguito di singoli contratti-ordinativo di appalto in relazione alle esigenze legate alla necessità di eseguire le manutenzioni di cui all'oggetto durante il periodo di validità dell'accordo quadro.

Ogni qualvolta si renda necessario effettuare dei lavori sarà redatto dal Direttore dei Lavori un apposito documento tecnico (computo metrico estimativo) sulla base delle condizioni previste nel presente accordo quadro e del ribasso offerto in sede di gara sui prezzi unitari che costituirà parte integrante del contratto ordinativo.

L'esecuzione dei lavori avverrà previa sottoscrizione del contratto-ordinativo che sarà stipulato nella forma della lettera contratto secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.lgs50/2016 e ss.mm.ii.

Prima della sottoscrizione del primo contratto-ordinativo di appalto, l'Appaltatore dovrà produrre tutti i documenti previsti dall'Allegato XVII del Dlgs81/08 e smi.

Fanno carico all'Impresa contraente gli stessi obblighi di cui sopra per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori per il quale è stato richiesto il subappalto e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto.

La stazione appaltante può ordinare in qualsiasi momento nel periodo di validità dell'accordo quadro, interventi all'interno dell'importo dell'accordo quadro e delle attività ivi previste. Tali interventi possono avere carattere ordinario o urgente.

Interventi ordinari: La lettera contratto-ordinativo è inviata tramite posta certificata all'Impresa. Il contratto di appalto è firmato dal Direttore del Settore Gestione del Territorio e controfirmato dall'impresa entro 3 giorni dal ricevimento; dalla data di sottoscrizione decorrono i termini, ivi previsti, per l'avvio e l'ultimazione delle prestazioni.

Il tempo richiesto per l'inizio delle prestazioni non può essere comunque superiore ai 5 gg lavorativi dal verbale di consegna di ogni singolo contratto, la conclusione dell'intervento deve invece avvenire nei termini in essa stabiliti.

Interventi Urgenti: La ricorrenza del requisito dell'urgenza è stabilita unilateralmente dalla stazione appaltante; in tal caso l'impresa può essere convocata anche per via telefonica e il contratto sarà sottoscritto successivamente con le modalità previste dall'art.163 del Dlgs 50/16 e ss.mm.ii. L'impresa è tassativamente obbligata ad attivarsi immediatamente e iniziare l'intervento nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre le 24 ore; gli interventi, qualora richiesto, dovranno svolgersi in maniera continuativa e senza interruzione di orario.

Durata

L'accordo quadro ha durata semestrale e i suoi effetti decorrono dalla data di sottoscrizione del presente contratto e comunque fino all'esaurimento delle somme

Elenco prezzi

Tutti gli oneri e obblighi dell'impresa nel presente accordo quadro s'intendono compresi nelle voci di elenco prezzi e compensati con i prezzi unitari medesimi al netto del ribasso offerto dalla ditta affidataria.

Qualora sia necessario eseguire delle lavorazioni non previste nell'elenco prezzi allegato saranno applicati i prezzi del Prezzario delle opere pubbliche della Regione Toscana anno 2022/1 depurati del ribasso offerto in sede di gara; qualora per alcune lavorazioni non sia previsto il relativo prezzo neanche nell'elenco prezzi Regionale i nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'appaltatore secondo quanto previsto all'art. 163 del DPR 207/10 e smi ed approvati dal RUP.

Tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti a ribasso d'asta.

Condizioni per l'esecuzione delle prestazioni

Per l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche dei materiali l'impresa si deve attenere a quanto previsto nelle Specifiche Tecniche, allegate al presente atto.

Penali

Poiché gli interventi saranno oggetto di singoli contratti-ordinativo derivati dal presente accordo quadro, le penalità in caso di ritardo nell'avvio e nell'esecuzione delle prestazioni saranno applicate secondo le seguenti modalità:

- In caso di ritardo nell'avvio delle prestazioni previste in ogni singolo contratto, sarà applicata una penale, per ogni giorno di ritardo, pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del singolo contratto;
- In caso di ritardo sulla esecuzione delle prestazioni rispetto al termine previsto in ogni singolo contratto sarà applicata una penale, per ogni giorno di ritardo, pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del singolo contratto;

L'importo massimo delle penali per ogni singolo contratto non può superare il 10% dell'importo contrattuale.

È fatta salva la possibilità per il Comune di Pomarance di procedere con la risoluzione del presente accordo e dei singoli contratti derivati in essere, qualora:

- l'importo complessivo delle penali applicate in un singolo contratto-ordinativo superi il 10% dell'importo del contratto stesso
- l'importo globale delle penali applicate sui singoli contratti-ordinativo superi il 10% dell'importo dell'intero contratto accordo quadro
- il ritardo per l'inizio delle prestazioni di ogni singolo contratto-ordinativo superi i 5 giorni lavorativi, così come previsto nelle modalità di attuazione del contratto.

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato, interpretato ed attuato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010, l'appaltatore, l'eventuale subappaltatore e l'eventuale subcontraente dovranno utilizzare, anche in via non esclusiva, apposito/i conto/i corrente/i, acceso/i esclusivamente presso una banca o la società Poste italiane SpA, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che possono riscuotere, a norma dell'art. 3 del Capitolato generale d'appalto, delegate ad operare sul/i tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i oppure, nel caso di conto preesistente, entro sette giorni dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica.

Tutti i pagamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; nello strumento utilizzato dovrà essere riportato il seguente codice identificativo gara CIG: 9577441257 assegnato al presente contratto.

Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà essere utilizzato anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all'esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.

L'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari comporterà la risoluzione del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi contratti, apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.

Dell'inadempimento della controparte a tali obblighi dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla prefettura territorialmente competente. Ai fini della verifica dell'inserimento della clausola contrattuale di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come prevista dall'art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010 e s.m.i., è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme di tutti i contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate, a qualsiasi titolo, alle prestazioni oggetto del presente appalto.

I pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a € 1.500,00, relative all'appalto aggiudicato, al subappalto ed al subcontratto possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di denaro contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Le parti prendono atto che costituisce causa di risoluzione del presente contratto di appalto l'effettuazione di anche una sola transazione senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o subcontratti apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., nonché l'impegno a comunicare immediatamente allo Comune di Pomarance ed alla Prefettura di Pisa la notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità ed a trasmettere allo stesso Comune di Pomarance copia del contratto sottoscritto.

Obbligo di informazione

È fatto obbligo all'affidatario di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni con la finalità di condizionarne il regolare e corretto svolgimento.

Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati nel rispetto della legge n. 136/2010 e s.m.i. secondo quanto previsto nel capoverso "Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari".

L'impresa avrà diritto a pagamento in un'unica soluzione per ogni singolo contratto-ordinativo dietro redazione del Certificato Regolare Esecuzione.

Data la modesta entità dei singoli importi contrattuali non si procede alla trattenuta dello 0,5% né alla costituzione della cauzione di cui all'art. 103 comma 6 per il pagamento della rata a saldo; tuttavia con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti di appalto l'appaltatore rimane comunque responsabile dei vizi e delle difformità dell'opera per due anni dalla data di rilascio del CRE ai sensi dell'art. 1667 del CC.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed esclusivamente nei casi ivi previsti, il Comune di Pomarance corrisponderà direttamente al subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi, fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

In questo caso, prima di procedere alla liquidazione diretta al subappaltatore, l'appaltatore dovrà presentare una nota firmata, controfirmata dal subappaltatore e vistata dal DL attestante l'importo da corrispondere direttamente al subappaltatore, nella quale si dichiara anche che tale importo è conforme a quanto pattuito nel contratto di subappalto.

E' possibile, per ogni singolo contratto-ordinativo, chiedere l'anticipazione del prezzo pari al 20% del valore stimato dell'appalto, prima della sottoscrizione di ogni singolo contratto e previa costituzione ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione medesima maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.lgs. 231/2002, data la complessità del procedimento ex art. 48bis del D.P.R. 602/1973 (solo per contratti-ordinativo di importo superiore a 10.000,00 euro), D.lgs.50/2016, D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti, in materia di verifica dei requisiti del contraente e della prestazione de qua, si pattuisce che il pagamento è previsto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatta salva l'applicazione di termini superiori ai sensi del predetto art. 4 unitamente a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti.

L'emissione, la trasmissione ed il ricevimento della fattura dovranno seguire le norme di cui al regolamento ex D.M. 3 aprile 2013, n. 55.

Tutti i pagamenti verranno disposti, per il solo corrispettivo indicato in fattura al netto dell'IVA - ai sensi dell'art. 1, co. 629, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, "Legge di Stabilità 2015" - a mezzo di mandati emessi dal Comune, intestati a "_____".

Il versamento dell'imposta indicata in fattura sarà effettuato direttamente dall'Amministrazione appaltante secondo le modalità e i termini indicati con decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 23.1.2015, ai sensi dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.

L'impresa, per ottemperare a quanto disposto dalla citata normativa, dovrà emettere regolare fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti".



Ente certificato ISO 14001



L'emissione del certificato di pagamento ed il relativo pagamento saranno subordinati alla regolarità contributiva ed assicurativa della ditta appaltatrice, risultante dai D.U.R.C. richiesti dalla stazione appaltante, nonché, in virtù di quanto stabilito dall'art. 105 c.9 del D.Lgs. 50/2016, delle ditte subappaltatrici che hanno svolto prestazioni relative al pagamento in acconto oggetto del certificato da emettere.

Nel caso il D.U.R.C. evidenziasse una irregolarità contributiva e/o assicurativa della ditta appaltatrice, o di una o più delle ditte subappaltatrici, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ivi compresa la cassa edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, troverà applicazione l'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016. Qualora l'importo si riveli insufficiente la stazione appaltante provvederà ad incamerare la cauzione definitiva per la somma necessaria, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del citato d.lgs. n. 50/2016.

In caso di subappalto, ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, resta ferma la responsabilità solidale dell'impresa appaltatrice in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'impresa subappaltatrice. In caso di inadempienza delle imprese solidalmente responsabili, la stazione appaltante assegnerà alle imprese un termine non superiore a 15 giorni per provvedere e, in difetto, effettuerà direttamente, secondo le modalità appena sopra indicate, il pagamento delle retribuzioni detraendo il relativo importo sul certificato di pagamento da emettere in base al S.A., anche nei confronti del subappaltatore in caso di pagamento diretto, o, in caso di incapienza, incamerando la cauzione definitiva per la somma necessaria.

Consegna dei lavori - Contabilità semplificata

Per ogni singolo contratto-ordinativo, facente parte del presente accordo quadro, si procederà alla consegna dei lavori tramite apposito verbale dalla cui data decorreranno i termini per l'esecuzione dei lavori previsti nel contratto stesso.

Dopo la stipula del presente Accordo quadro, nei casi previsti dall'art.32 co.8 del Dlgs 50/2016, per ogni singolo contratto, si potrà procedere alla esecuzione dei lavori in via d'urgenza. Qualora, in questo caso, la stipula del contratto non avvenga, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal DL.

Qualora il singolo contratto di appalto abbia importo inferiore a € 40.000,00, trova applicazione l'articolo 210 del D.P.R. 207 del 2010, per cui la contabilità sarà redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del Direttore dei Lavori sulle fatture di spesa e il Certificato di Regolare Esecuzione, per ogni singolo contratto, sarà sostituito dal visto stesso. La liquidazione di ogni singolo contratto potrà avvenire previa acquisizione da parte del Comune del D.U.R.C., presso la Cassa Edile competente per territorio, e con le stesse modalità e condizioni evidenziate al precedente capitolo.

Anche dopo la presa in consegna dei lavori da parte dell'Amministrazione, permane la responsabilità dell'Impresa a norma dell'art. 1669 c.c.

Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, l'Amministrazione ha sempre il diritto di eseguire verifiche durante i lavori e di richiedere all'Impresa la consegna delle parti dei lavori completate, ai sensi degli artt. 1665 e ss.c.c.

Modifiche ai singoli contratti di appalto

L'accordo quadro non può essere prorogato né incrementato nel suo valore totale nel periodo di validità.

Sono possibili modifiche ai singoli contratti di appalto facenti parte del presente accordo quadro nei casi previsti all'art. 106 commi 1 e 2 del DLGS 50/2016.

Ai sensi dell'art.106 comma 12 nell'ambito di ogni singolo contratto di appalto in corso di esecuzione può ordinare un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale senza che l'appaltatore possa far valere il diritto di risoluzione del contratto.

Trattamento dei lavoratori

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente cottimo, l'Impresa è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Impresa è responsabile in solido, nei confronti del Comune, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune. L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 105 c. 9 del Codice.

L'Impresa è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Impresa è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente atto di cottimo.

La regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e delle Imprese subappaltatrici, sarà verificata dal Comune prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.

Sicurezza dei lavori

Con la sottoscrizione del presente atto l'impresa si obbliga a rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dal Coordinatore per la sicurezza qualora venga nominato nella fase di esecuzione, dal committente o dal responsabile dei lavori.

L'impresa si obbliga a redigere e consegnare il POS ed il PSS prima della consegna dei lavori di ogni singolo contratto.

Qualora per l'esecuzione di un singolo contratto di appalto, nell'ambito del presente accordo quadro, sia prevista la presenza contemporanea di più imprese la Stazione Appaltante provvederà alla nomina di un coordinatore in fase di esecuzione che dovrà anche redigere il PSS.

Disciplina del subappalto



Ente certificato ISO 14001



Nell'ambito di ogni singolo contratto, l'affidamento in subappalto di parte delle prestazioni deve essere sempre autorizzato dal Comune ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 20 della L.R.T. n. 38/07 e s.m.i. e 105 del Codice, tenendo presente che la quota subappaltabile non può essere superiore al 40% dell'importo del singolo contratto-ordinativo.

Resta ferma in ogni caso la responsabilità dell'aggiudicataria, che rimarrà l'unica referente nei confronti del committente in ordine ad ogni attività svolta dagli eventuali subappaltatori, fatto salvo quanto disposto all'art. 105 comma 8 del D.L.gs. n. 50/2016.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Incombono anche sul subappaltatore e sul subcontraente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. A tal fine i relativi contratti dovranno contenere, a pena di nullità apposita clausola con cui le parti assumono tali obblighi. L'autorizzazione al subappalto, previa acquisizione con esito positivo da parte del comune del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta per la quale viene richiesta l'autorizzazione stessa è rilasciata entro i termini stabiliti dall'art. 105, c. 18 del Codice, in relazione all'importo del subappalto o cottimo, dalla relativa richiesta che deve essere corredata della seguente documentazione:

1. copia autentica del contratto di subappalto, sospensivamente condizionato all'ottenimento dell'autorizzazione, nel quale deve essere indicato puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia economici. Al contratto deve essere allegato il computo metrico estimativo, nel quale sono evidenziati separatamente gli oneri relativi alla sicurezza con riferimento alle prestazioni oggetto del subappalto, non soggetti a ribasso, e dal quale si evinca che i prezzi non vengono ribassati di oltre il 20% rispetto a quelli di aggiudicazione (art.105 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 20, comma 3, della L.R.T. n. 38/2007 e s.m.).

Nel contratto deve essere riportata, a pena di nullità, la clausola che obbliga entrambi i contraenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. e dettagliatamente riportati nell'art. 9 del presente capitolato; le parti devono impegnarsi ad informare la stazione appaltante e la Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

2. dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 inerente l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, completo di tutti i dati necessari per la verifica d'ufficio;

3. dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 del subappaltatore attestante l'assenza, a suo carico, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

4. documenti attestanti il possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 16 della L.R.T. n. 38/07

5. dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in relazione alla prestazione subappaltata;

6. dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 relativa all'organico medio annuo, nonché al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (art.90 D.L.vo 81/2008).

7. dichiarazione circa la sussistenza o meno di forme di collegamento e controllo tra l'impresa subappaltante e l'impresa subappaltatrice (art. 2359 del C.C.). In caso di affidatario costituito da raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario, tale dichiarazione deve essere resa da tutti i componenti.

L'affidatario deve depositare presso la stazione appaltante il contratto di subappalto corredato della suddetta documentazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Qualora, a seguito di apposita verifica della stazione appaltante, sia stata dimostrata la sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 a carico del subappaltatore, l'affidatario deve provvedere alla sua sostituzione con altro operatore in possesso dei requisiti generali.

L'autorizzazione al subappalto potrà essere revocata nei seguenti casi:

1. il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità contributive e/o assicurative da parte della ditta subappaltatrice riscontrata tramite D.U.R.C.;
 2. il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta subappaltatrice risultanti da attivazione delle procedure di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2006;
 3. l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al prestatore di servizi, al fornitore di beni o lavori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti nei casi di cui all'art. 105 comma 13 del D.L.gs. n. 50/2016.

Coperture assicurative

L'impresa affidataria dovrà presentare copia della propria assicurazione per la responsabilità civile.

Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice.

È fatto salvo quanto stabilito all'art. 106, comma 1, lettera d), del Codice.

Risoluzione e recesso

Per la risoluzione del contratto di accordo quadro e dei singoli contratti derivati trova applicazione l'art. 108 del Codice.

I singoli contratti di appalto si risolvono in presenza delle condizioni previste all'art. 108, comma 1 lettere a) e b).

Il contratto di accordo quadro si risolve di diritto nei casi indicati all'art. 108, comma 1 lettere c) e d) e comma 2.

Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione potrà disporre di tutte le somme dovute all'Impresa per prestazioni eseguite, contabilizzate o non e di quelle depositate a garanzia per cauzione e delle somme dovute o depositate a qualsiasi altro titolo.

Costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto di accordo quadro per grave inadempimento le seguenti fattispecie:

- il ripetersi su più di un pagamento di irregolarità contributive e/o assicurative da parte della ditta appaltatrice riscontrata tramite D.U.R.C.;
- il ripetersi su più di un pagamento di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta appaltatrice risultanti da attivazione delle procedure di cui all'art. 30, comma 6, del Codice.

Il mancato utilizzo, per le transazioni, del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità finanziaria costituisce causa di risoluzione del presente contratto di accordo quadro.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale la violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa esecutrice, degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013, e del codice di comportamento integrativo del Comune di Pomarance, approvato con deliberazione Giunta comunale n. 7 del 14.1.2014, che, in copia, sono consegnati alla sottoscrizione del contratto.

Per il recesso dal contratto trova applicazione l'art. 109 del Codice.

La stazione appaltante, esperite infruttuosamente le procedure di cui all'art. 108, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente, utilizzando le procedure di affidamento previste dal codice.

La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostantiva, per l'Impresa contraente, all'affidamento dei contratti-ordinativo derivati dall'accordo stesso ed è causa di risoluzione del/dei singolo/i contratto/i appalto eventualmente stipulato/i dallo stesso. Pertanto, la risoluzione dell'accordo quadro rende nulli gli eventuali contratti stipulati successivamente a tale evento.

Definizione delle controversie

La competenza alla definizione delle controversie di cui al contratto in oggetto viene demandata, ai sensi dell'art. 20 del codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale competente. Ai sensi dell'art. 208 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. La transazione deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità.

Trattamento dei dati personali

Nella presente procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) e della normativa nazionale .

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente contratto sarà improntato ai principi di **correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti**, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

L'Appaltatore, si impegna ad utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del presente contratto ed avvertirà il Comune di qualsiasi evento, che, a seguito dell'esecuzione della prestazione contrattuale, possa aver comportato l'alterazione dei dati.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità ad adottare ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire l'integrità ed esattezza dei dati personali trattati e ad evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati ed usi non consentiti dei dati utilizzati.

Osservanza di disposizioni di legge e regolamentari

Per quanto non previsto nel presente atto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. per le disposizioni compatibili con il d.lgs. n. 50/2016, il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.L.vo 50/2016 ed il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, nelle parti ancora vigenti.

Si intendono altresì espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Con l'accettazione, l'impresa dà altresì atto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, della clausola sospensiva dell'efficacia e delle clausole disposte dai precedenti paragrafi in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pagamenti, risoluzione e recesso.

Si ricorda infine che la stipula del contratto sarà perfezionata con la comunicazione di accettazione da parte dell'impresa.

Resta l'efficacia del contratto sospensivamente condizionata all'esecutività della determinazione di impegno di spesa.

Per eventuali chiarimenti tecnici potrà essere contattato l'Ing. Marco Gistri (tel. 0588/62355).

Distinti saluti

IL DIRETTORE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
Dott. Arch. Roberta Costagli

Per presa visione ed accettazione delle clausole
L'impresa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'atto